

(N. 1272)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, SPADOLINI, VISENTINI, PINTO e MINEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1981

Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. — La convinzione che l'attuale sistema di funzionamento della « giustizia politica » rappresenti un grave elemento di distorsione del nostro ordinamento è ormai diffusa tra politici e giuristi.

Il fallimento dell'attuale meccanismo per i giudizi d'accusa ha cause strutturali prima ancora che cause politiche.

La previsione costituzionale che affida alle Assemblee elettive la messa in stato di accusa dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, non si è rivelata, alla luce dell'esperienza, opportuna.

Attribuire ad un'Assemblea di mille persone la decisione sulla messa in stato di accusa, in base ad istruttorie complesse, non è certo il modo migliore per garantire il corretto funzionamento della giustizia.

Alle deficienze funzionali, già di per sé gravi, si unisce il fatto oggettivo che sul giudizio dei parlamentari non possono non pesare valutazioni e preoccupazioni di natura esclusivamente politica, che finiscono col di-

venire elemento concorrente, se non prevalente, nella decisione da assumere.

A ciò va aggiunto che introdurre nella vita del Parlamento, questa sede costituzionale che costituisce il punto strategico delle sintesi politiche e delle scelte, il problema delle decisioni sui procedimenti d'accusa significa inserire un elemento di distorsione e di confusione nel normale confronto politico.

Si tratta di una situazione intollerabile, che non si risolve, semmai si aggrava, con il sistema dei rammendi e degli emendamenti alle norme vigenti.

Già si è visto che la modificazione sulla pubblicità delle sedute della Commissione inquirente, pur approvata con generali consensi, ha avuto il risultato di creare, contemporaneamente, una notevole eccezione ai generali principi dell'ordinamento in materia istruttoria, dubbi di costituzionalità in relazione al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione e, sul piano pratico, una

gravissima remora alla rapidità dell'*iter* processuale con un profluvio di interventi avvocateschi davanti alla Commissione.

Di qui, onorevoli senatori, questo disegno di legge costituzionale, che radicalmente cambia l'intero sistema, a cominciare dalle norme costituzionali in materia, e vuole immediatamente investire dei procedimenti di accusa l'organo indicato dalla Costituzione come giudice naturale: la Corte costituzionale, nella composizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione stessa.

Esso lascia al Parlamento in seduta comune il solo compito di eleggere all'inizio di ogni legislatura un Collegio che ha la funzione di formulare le accuse di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Questo collegio ha, in buona sostanza, il compito di pubblico ministero presso la Corte costituzionale. Sarà la Corte ad assumere subito ed in pieno la funzione istruttoria con tutti i suoi risvolti tecnici attraverso una sua apposita sezione, liberan-

do il Parlamento da compiti che non è in grado di assolvere o che assolve male.

Il presente disegno di legge costituzionale, quindi, per risolvere radicalmente e definitivamente il problema, rompe con la stessa concezione della « giustizia corporativa » esercitata dai politici nei confronti dei politici.

Oltre tutto non è più ammissibile che le Assemblee rappresentative si accollino una somma di compiti giudiziari impropri, con il risultato di finire con il divenire esse, di fronte all'opinione pubblica e alla stessa magistratura ordinaria, le « responsabili » di scandali annosi, cresciuti ed esplosi al di fuori e anzi contro il sistema parlamentare e la sua logica.

Per uscire da questo equivoco costituzionale, i parlamentari repubblicani chiedono la convergenza delle altre forze politiche democratiche sulle linee di fondo di questo progetto, salvo ulteriori elaborazioni e perfezionamenti tecnici da perseguire con il concorso di tutti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In tali casi è messo in stato di accusa da un Collegio di tre commissari eletti dal Parlamento in seduta comune ».

Art. 2.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono posti in stato di accusa per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Collegio previsto dall'articolo 90 della Costituzione ».

Art. 3.

I commissari di accusa sono eletti, all'inizio di ogni legislatura, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici costituzionali. La scelta deve cadere su cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a giudice costituzionale. I commissari di accusa sono soggetti alle medesime incompatibilità e godono delle stesse prerogative e dello stesso trattamento dei giudici costituzionali.

Art. 4.

Per i procedimenti d'accusa previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, la Corte costituzionale elegge nel proprio seno cinque giudici, che compongono la Sezione istruttoria della Corte.

La Sezione istruttoria è presieduta dal giudice più anziano per carica e giudica col numero minimo di tre votanti.

La Corte è convocata dal suo presidente per la elezione dei componenti la Sezione

istruttoria nello stesso giorno in cui ha luogo la seduta comune del Parlamento per procedere alla elezione del Collegio d'accusa.

Art. 5.

Pervenuta al Collegio d'accusa la *notitia criminis*, se questa è manifestamente infondata, il Collegio stesso trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte chiedendo che venga emessa ordinanza di archiviazione.

Se la *notitia criminis* non è manifestamente infondata, il Collegio d'accusa promuove l'azione penale e trasmette gli atti alla Sezione istruttoria della Corte chiedendo la apertura dell'istruttoria. Contemporaneamente deve dare avviso del procedimento al prevenuto.

La Sezione istruttoria, ricevuta la richiesta di ordinanza di archiviazione, se ritiene di accoglierla, provvede in conformità nelle forme della camera di consiglio. Se invece ritiene di non accoglierla, pronuncia ordinanza di apertura dell'istruttoria, dandone contemporaneo avviso al Collegio d'accusa e all'imputato.

A tutti gli atti compiuti dalla Sezione istruttoria hanno facoltà di assistere il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato. Tutte le deliberazioni della Sezione istruttoria, anche se solo di valore ordinatorio ai fini del processo, devono essere adottate sentito il Collegio d'accusa e la difesa dell'imputato.

Compiuta l'istruzione, la Sezione istruttoria comunica gli atti al Collegio d'accusa per la presentazione delle sue requisitorie.

Se il Collegio d'accusa ritiene che l'istruzione debba essere proseguita, restituisce con le proprie requisitorie specifiche gli atti alla Sezione istruttoria. Questa, sentita la difesa e compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al Collegio d'accusa.

Ricevute le requisitorie del Collegio d'accusa, la Sezione istruttoria emette sentenza di non doversi procedere o ordinanza motivata di rinvio a giudizio.

L'Ufficio del Collegio d'accusa è costituito presso la Camera dei deputati dove sono fatte le comunicazioni e le notificazioni.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte non facenti parte della Sezione istruttoria, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per la eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

Art. 7.

La chiusura della legislatura non sospende il corso del procedimento d'accusa.

Il Collegio d'accusa continua nelle sue funzioni fino alla nomina del nuovo.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge costituzionale.

Le Camere e la Corte costituzionale provvedono con propri atti regolamentari ad emanare norme integrative ed esecutive, secondo la rispettiva competenza, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Appena costituito il Collegio d'accusa, il Presidente della Camera dei deputati provvede a trasmettere tutti gli atti e la documentazione relativi ai procedimenti in corso presso la cessata Commissione inquirente per cui non si sia ancora predisposta l'archiviazione o la richiesta di messa in stato d'accusa o di proscioglimento dei Ministri inquisiti. Entro due mesi da tale trasmissione, il Collegio di accusa trasmetterà gli atti, con le relative richieste, alla Sezione istruttoria della Corte costituzionale.